

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

44/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Ministero del Lavoro: Risposte ad interPELLI in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro e di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. 2

Ministero dell'Interno: disponibili on line le risorse finanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane – Comunicato del 20 novembre 2012 2

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche: accertamento dei requisiti per la nomina dei Componenti dell'Organismo indipendente di valutazione – Deliberazione n. 27 del 15 novembre 2012 3

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Pubblicata nella G.U. del 13 novembre la Circolare n. 4536 del 30 ottobre contenente i primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 4

Comuni – Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27 7

Ministero del Lavoro: Risposte ad interpelli in materia di Salute e Sicurezza del Lavoro e di rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A.

Sul sito internet del Ministero del Lavoro sono disponibili le ultime risposte ai quesiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, fornite dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva e precisamente:

- Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate;
- Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro;
- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori;
- Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione;
- Formazione degli addetti al primo soccorso;
- Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione;
- Intervalli contratti a tempo determinato - previsioni contrattuali;
- Comunicazione periodica contratti di somministrazione;
- Dimissioni "in bianco" e lavoro alle dipendenze di PP.AA. ;

Le risposte ai quesiti sono consultabili su:

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MS/interpello/>

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Strumenti/interpello/>

Ministero dell'Interno: disponibili on line le risorse finanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane – Comunicato del 20 novembre 2012

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Finanza Locale rende noto che all'indirizzo:

http://www.finanzalocale.interno.it/ser/unioni/allegato_F_12.html sono consultabili le risorse finanziarie spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane, per l'anno 2012, per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale.

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche: accertamento dei requisiti per la nomina dei Componenti dell'Organismo indipendente di valutazione – Deliberazione n. 27 del 15 novembre 2012

La Civit, Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, ha emanato la deliberazione n. 27/2012 che integra le precedenti delibere n. 4/2010 e 107/2010.

Il nuovo provvedimento di novembre 2012 prevede che ai fini dell'acquisizione del parere prescritto dall'art. 14, comma 3, d. lgs. n. 150/2009, l'amministrazione nominante è tenuta a trasmettere alla Commissione, oltre ai curricula dei candidati e a una relazione motivata dalla quale risultino le ragioni della scelta operata, anche dettagliate informazioni in ordine alla eventuale contemporanea presenza dei singoli candidati in altri Organismi indipendenti di valutazione o Nuclei di valutazione, nonché all'importo del compenso previsto.

Tali indicazioni integrano quanto già previsto nelle precedenti deliberazioni del 2010 che in relazione alla nomina dei componenti dell'organismo di valutazione prevedevano il possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana o europea;
- Età media non superiore ai cinquant'anni ed esclusione dalla nomina di coloro che abbiano superato la soglia dell'età della pensione;
- Equilibrio di genere (uomini e donne);
- Divieto di nomina di soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;
- Presenza sia di un componente che abbia un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'amministrazione interessata, sia di un componente esterno all'amministrazione medesima, in possesso di conoscenze tecniche e capacità motivatamente utili a favorire processi di innovazione all'interno l'amministrazione. Nel caso di organo monocratico, andrà comunque assicurata un'adeguata conoscenza dell'amministrazione interessata.
- Buona e comprovata conoscenze informatiche ed almeno della lingua inglese
- Esclusività del rapporto: nessun componente può appartenere contemporaneamente a più Organismi di valutazione.
- Titolo di studio: diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi (ingegneria o economica) o comunque afferente ai settori dell'organizzazione e

del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione delle performance.

- Esperienza: possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati ovvero in possesso di un'esperienza giuridico-organizzativa, di almeno cinque anni, maturata anche in posizione di istituzionale autonomia e indipendenza.

- Trasparenza: tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblici. In particolare, dovranno essere pubblicati sui siti istituzionali dell'amministrazione interessata e della Commissione gli atti di nomina dei componenti, i loro curricula ed i compensi, il parere della Commissione e la relativa richiesta con la documentazione allegata.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Pubblicata nella G.U. del 13 novembre la Circolare n. 4536 del 30 ottobre contenente i primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione del Codice degli Appalti (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Sulla Gazzetta Ufficiale n 256 del 13 novembre è stata pubblicata la circolare ministeriale n. 4536 contenente i primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

I chiarimenti riguardano in particolare le seguenti materie:

1. Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli articoli 267, comma 10, e 334, comma 1, del d.P.R. 207/2010:

Si chiarisce che l'importo massimo consentito per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture in economia, fatto salvo il disposto di cui all'art. 125, commi 6 e 10, del codice dei contratti pubblici, è da intendersi pari a 40.000 euro.

2. Criteri di selezione dell'offerta per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro

Si chiarisce che l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dal comma 4 dell'art. 266 - inserito nel titolo II della parte III del regolamento - vige unicamente per gli affidamenti di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia è possibile operare una scelta tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il criterio del prezzo più basso.

3. La "forcella" nelle procedure ristrette relative a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria

Si chiarisce che, in conformità all'art. 62, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti, oltre alle modalità indicate espressamente nell'art. 265 del regolamento, possono indicare nel bando di gara diversi criteri, purché oggettivi, non discriminatori e rispettosi del principio di proporzionalità.

4. Avalimento in servizi e forniture nei settori ordinari e speciali

Si chiarisce che il legislatore per i contratti pubblici di lavori, attesa la specificità degli stessi, ha inteso, in seno all'art. 88, comma 1, lettera a) del regolamento, chiarire che il contratto di avalimento debba avere un oggetto determinato (quindi, per esempio, con allegazione specifica e identificata delle risorse prestate), mentre, per servizi e forniture, non essendo espressamente richiamato, e, pertanto, applicabile l'art. 88, lo stesso legislatore di rango secondario ha voluto consentire che il contratto di avalimento possa avere anche un oggetto determinabile ai sensi dell'art. 1346 del codice civile ("*L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile*"). Pertanto, a norma del citato art. 1346 c.c., ove un contratto abbia un oggetto indeterminato, lo stesso sarà da reputarsi nullo e quindi "mancante" a norma dell'art. 49, comma 1, lettera f) del codice dei contratti, con la conseguenza che l'avalimento è da ritenersi illegittimo.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai settori speciali in virtù degli articoli 230, 232 e 233 del codice e dell'art. 339, comma 1, lettera l) del regolamento.

5. Avalimento e subappalto. Ulteriore problematica concerne la correlazione tra avalimento e subappalto.

Ciò posto, l'art. 49, comma 10, del codice consente di mutare l'avalimento in subappalto, allorché il concorrente che partecipa utilizzando la procedura dell'avalimento possa, in sede esecutiva, trasformare lo stesso in subappalto, qualora, ad esempio, nella stessa fase esecutiva, si renda conto che i compiti organizzativi che aveva mantenuto in capo a sé attraverso l'utilizzo del mero avalimento si rivelino di complessa realizzazione, decidendo, pertanto, di chiedere un maggior apporto al terzo, (trasformandolo da mero ausiliario in subappaltatore) e, ciò anche nell'interesse della buona esecuzione del contratto.

Tuttavia, ciò potrà avvenire nel rispetto dei limiti posti dall'art. 118 del codice per cui, a titolo esemplificativo, nel caso di avalimento per metà dei requisiti di gara, lo stesso non potrà divenire subappalto del 50% (e quindi oltre il limite del 30%) ma potrà mutare in subappalto per il 30% massimo, utilizzando l'istituto dell'avalimento per il restante 20%; ovviamente, sono fatte salve le ipotesi di lavorazioni o attività scorporabili, per le quali un avalimento complessivo delle stesse potrà, specularmente, mutare in subappalto complessivo. Analogamente, la trasformazione *de qua* dovrà essere, altresì, rispettosa dell'assunto di cui all'art. 49, comma 10, del codice, laddove consente all'impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore "*nei limiti dei requisiti prestati*", nel senso che un avalimento del 10% dei requisiti potrà divenire un subappalto fino al 10%, nonostante il limite normativamente imposto sia pari al 30%.

La facoltà di trasformazione dell'avalimento in subappalto non può, però, essere esercitata in modo automatico, dovendo, di converso, l'appaltatore, necessariamente, proporre l'istanza all'uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all'art. 118 del codice (a titolo esemplificativo, conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta - a nulla valendo l'eventuale

prezzo concordato per l'avvalimento - e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attività realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento).

6. Documenti da allegare al contratto per l'acquisizione di beni e servizi

L'art. 137 del regolamento rubricato "*Documenti facenti parte integrante del contratto*" al comma 3 prevede che i documenti indicati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, purché siano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, che devono essere materialmente allegati al contratto. L'articolo in parola si riferisce ai contratti pubblici di lavori.

Il regolamento non fornisce alcuna indicazione in merito ai contratti relativi ai servizi e alle forniture. In proposito si chiarisce che il principio enunciato all'art. 137, comma 3, deve essere applicato, in via analogica, anche ai contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, in quanto compatibile.

7. Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro

si chiarisce che, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lettera c) relativa alla stipula del contratto.

8. Verifica triennale. Partecipazione delle imprese alle procedure selettive.

Al riguardo, alla luce della normativa vigente nonché dell'orientamento interpretativo reso dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria del 18 luglio 2012, sent. n. 27, si chiarisce che l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.

L'assunto *de quo* trae giuridico fondamento dal combinato disposto dei citati commi 1 e 7 dell'art. 77 del regolamento, la cui lettura congiunta consente di operare una distinzione del regime all'uopo applicabile in base alla tempestività, o meno, della richiesta di verifica triennale. Infatti, nell'ipotesi in cui la richiesta venga formulata dopo che sia spirato il termine triennale di efficacia della verifica, il comma 1 dell'art. 77 espressamente dispone il divieto di partecipazione per le imprese interessate alle procedure selettive, con la conseguenza che, ai sensi del comma 7, la verifica positiva opererà *ex nunc*. A tale regime fa eccezione la differente ipotesi in cui venga effettuata una richiesta tempestiva di verifica che, anche allo scopo di garantire una maggiore apertura del mercato seppur nel rispetto del superiore interesse pubblico, consente l'ultravigenza dell'attestazione, in pendenza dell'espletamento della procedura, purché attivata nei termini, atteso, peraltro, che, come già ricordato, la norma (art.

77, comma 1) prevede la preclusione alla partecipazione alle procedure selettive unicamente in presenza di richiesta tardiva.

9. Costi della sicurezza e utili d'impresa - art. 131 del d.lgs n. 163/06 - allegato XV punto 4, d.lgs 81/2008 - art. 32 d.P.R. n. 207/2010

I costi della sicurezza, che rappresentano quella parte del costo di un'opera non assoggettabile a ribasso d'asta, sono da ritenersi comprensivi unicamente della quota relativa alle spese generali e sono privi della quota di utile di impresa, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti - per legge - a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.

Comuni – Aziende speciali e istituzioni: assoggettamento al patto di stabilità interno delle aziende speciali e delle istituzioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27

Dal sito della Ragioneria Generale dello Stato:

Al fine di dare attuazione all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, che introduce il comma 5 bis all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si pubblica la nota prot. n. 096420 del 19 novembre 2012 della Ragioneria generale dello Stato, con la quale gli enti locali sono chiamati a vigilare sugli adempimenti posti a carico delle aziende speciali e delle istituzioni dalla norma appena citata.

Giova ricordare che le aziende speciali e le istituzioni sono sottoposte al patto di stabilità interno, secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

A tal fine la norma introduce l'obbligo, a carico di tali enti, di iscriversi e depositare i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio, entro il 31 maggio di ciascun anno, e per l'Unioncamere l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle citate aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.

Gli enti locali sono espressamente chiamati a vigilare sull'osservanza degli obblighi sanciti dalla norma e, pertanto, con la nota prot. n. 096420 del 19 novembre 2012 sono invitati a sollecitare gli adempimenti

richiesti nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, in quanto destinatari delle disposizioni in parola.

Entro il 30 novembre 2012 devono fornire alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio comunicazione dell'avvenuto adempimento, fornendo adeguata motivazione circa la mancata registrazione e il mancato deposito dei bilanci.

Giova altresì ricordare che sono escluse dalla applicazione della norma le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.

La nota prot. n. 096420 del 19 novembre 2012 della Ragioneria generale dello Stato è reperibile su:
<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/2012/>

Bergamo, 26 novembre 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord